



N.2183/2009

Reg. Dec.

N. 7147 Reg. Ric.

Anno 2000

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 7147 del 2000, proposto dal Ministero delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Perugia), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

**contro**

il signor Vincenzo Falchetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Sgueglia, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ottorino Lazzarini n. 19;

**e nei confronti**

della signora Antonella Maggiari, non costituitasi nella presente fase del giudizio;

**per la riforma**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, 17 aprile 2000, n. 334, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 674 del 1999;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

RL

Vista la memoria di data 5 settembre 2000, depositata dalla appellata;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 10 febbraio 2009;

Uditi l'avvocato dello Stato Urbani Neri per il Ministero appellante e l'avvocato Ugo Sgueglia per l'appellata;

**Considerato in fatto e in diritto quanto segue:**

1. Con l'atto n. 3007 del 2 marzo 1999, l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Perugia ha rilasciato un 'patentino' per la rivendita di generi di monopolio alla signora Antonella Maggiani, presidente di un circolo archi - con annesso bar - nel territorio del Comune di Spoleto.

Col ricorso n. 674 del 1999 (proposto al TAR per l'Umbria), l'odierno appellato - titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nello stesso Comune - ha impugnato l'atto n. 3007 del 1999, chiedendone l'annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 334 del 2000, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato, rilevando che esso non ha tenuto conto dei criteri fissati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, con la circolare di data 25 giugno 1997 (che ha individuato i tipi di pubblico esercizio presso i quali può essere istituito un 'patentino', non prevedendo i circoli ricreativi e dopolavoristici).

Con l'appello in esame, il Ministero delle Finanze ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

2. Col primo motivo, l'appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado – notificato il 13 dicembre 1999 - sia dichiarato tardivo, perché proposto a distanza di mesi dall'emanazione dell'atto del 2 marzo 1999, per il quale l'appellato ha formulato istanza di accesso il 6 luglio 1999.

3. Ritiene la Sezione che il motivo sia infondato e vada respinto.

Dalla documentazione acquisita, risulta che l'appellato:

- ha avuto conoscenza dell'atto del 2 marzo 1999, prendendone visione il 6 luglio 1999, a seguito della sua istanza di accesso;

- ha dapprima proposto un ricorso gerarchico al Ministero delle Finanze (con la raccomandata n. 5113 del 23 luglio 1999, ricevuta dal Ministero in data 29 luglio, come si evince dalla ricevuta di ritorno) e poi, dopo la scadenza del termine di novanta giorni per la formazione del silenzio rigetto, ha notificato il ricorso di primo grado in data 13 dicembre 1999.

La proposizione del ricorso gerarchico ha dunque inciso sulla decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto lesivo, avvenuta entro il termine decorrente dalla formazione del silenzio rigetto.

4. Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che il TAR – nell'accogliere il ricorso di primo grado – avrebbe erroneamente ricostruito le caratteristiche del bar per il quale è stato rilasciato il patentino di data 2 marzo 1999.

A fondamento di tale censura, il Ministero ha rilevato che:

a) il medesimo atto si sarebbe ragionevolmente basato sulle valutazioni svolte dalla Guardia di Finanza, nel suo rapporto acquisito nel corso del procedimento;

b) il bar annesso al circolo in questione rientrerebbe tra gli esercizi commerciali previsti dalla circolare del 25 giugno 1997.

5. Ritiene la Sezione che le censure così sintetizzate vadano respinte, perché infondate.

La circolare del 25 giugno 1997 – di cui è incontrovertita l'applicazione – ha previsto che l'autorizzazione alla vendita di generi di monopolio, mediante rilascio di patentini, può riguardare 'i bar di rilevante frequentazione'.

A differenza della precedente circolare del 20 gennaio 1971 (che ammetteva il rilascio della autorizzazione anche per i casi di alberghi, ristoranti, caffè 'di categoria prima o superiore provvisti di sale di trattenimento per il pubblico, circoli ricreativi che abbiano un numero di aderenti non inferiore a 300 e siano provvisti di sale di ritrovo'), la circolare del 25 giugno 1997 ha escluso i locali dei circoli ricreativi.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata:

- l'autorizzazione non poteva dunque essere rilasciata al circolo in quanto tale, di cui è presidente la controinteressata in primo grado;

- il bar che si trova nel circolo non può ragionevolmente neppure essere considerato 'di rilevante frequentazione', poiché dalla documentazione acquisita risulta che il rapporto della Guardia di Finanza, redatto in data 4 agosto 1998, ha individuato in 150 il 'numero medio giornaliero dei frequentatori del locale' (risultando iscritti 251 soci del circolo), tanto che lo stesso rapporto - contrariamente a quanto dedotto nell'atto d'appello - si è concluso con un 'parere sfavorevole'.

Risultano dunque effettivamente sussistenti i vizi dedotti in primo grado e puntualmente rilevati nella sentenza gravata.

6. Per le ragioni che precedono, l'appello nel suo complesso va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello n. 7147 del 2000.

Condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre gli accessori di legge, per spese ed onorari del secondo grado

del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla  
Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi  
il giorno 10 febbraio 2009, presso la sede del Consiglio di  
Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA	Presidente
Luigi MARUOTTI	Consigliere est.
Armando POZZI	Consigliere
Antonino ANASTASI	Consigliere
Bruno MOLLICA	Consigliere
L'ESTENSORE Luigi Maruotti	IL PRESIDENTE Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO  
Rosario Giorgio Carnabuci

***Depositata in Segreteria***

**II 07//04/2009**

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Per il / Il Dirigente

Sig.ra Maria Grazia Nusca